Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1956 registro n. 20 Aeronautica, foglio n. 262

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« A VIVENTI »

SISTO Raffaele, capitano A.A.r.s.:

« In una rischiosissima missione di guerra si offriva volontario per penetrare nel munitissimo sistema difensivo del nemico al fine di raccogliere precise notizie che dovevano perfezionare la preparazione di una importante offensiva. Fra mille pericoli ed insidie riusciva a portare a termine con successo la missione che fu di somma importanza ai fini operativi ».

Bologna (Fronte della V Armata Statunitense), 18 dicembre 1944.

DALL'OLIO Giorgio di Ernesto, tenente pilota in servizio permanente effettivo:

« Pilota entusiasta si prodigava in numerose crociere di vigilanza e di scorta in mare aperto fino al limite dell'autonomia. Capo pattuglia di una formazione di scorta a bombardieri diretti su unità navali avversarie, sorpreso da grave avaria al motore rinunciava alla sicura salvezza offertagli dall'atterraggio su di un campo neutrale e si lanciava col paracadute in mare aperto riportando gravi ferite e dimostrando fermezza e coraggio ».

Cielo dell'Egeo, 29 giugno-18 ottobre 1940.

MEDAGLIA DI BRONZO

DE ROSA Riccardo di Arturo, colonnello C.C.r.s., in servizio permanente effettivo:

« Direttore di Commissariato di grande Unità aerea in zona di operazioni oltre mare prodigandosi con esemplare spirito di abnegazione, effettuava volontariamente oltre 50 ore di volo in zone fortemente insidiate dal nemico, pur di assicurare durante un lungo, difficile ciclo operativo, il perfetto funzionamento degli importanti servizi logistici ed amministrativi da lui dipendenti ».

Africa settentrionale italiana, 23 marzo-29 ottobre 1942.

LEONE Francesco, colonnello C.C.r.c. in servizio permanente effettivo:

« Ufficiale superiore del C.C.r.c. in zona avanzata di guerra di oltremare, sia durante il ripiegamento della Squadra aerea dall'Egitto verso la Tunisia, sia durante i violenti bombardamenti e mitragliamenti aerei nemici, sia con numerose ore di voli di guerra spontaneamente compiute nell'interesse del servizio, dimostrava alto senso del dovere, coraggio ed esemplare noncuranza del pericolo ».

Africa settentrionale italiana, 6 ottobre 1942-5 marzo 1943.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1956

GRONCHI

TAVIANI

(5344)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1212.

Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, istituita con regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288, è soppressa ed in suo luogo viene istituito il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi col compito di promuovere la cinematografia didattica e culturale e gli altri sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il patrimonio della soppressa Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, risultante dall'inventario redatto alla data di pubblicazione della presente legge, è devoluto al Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Art. 3.

Per il conseguimento dei suoi fini il Centro dispone:

a) del patrimonio della cessata Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica di cui al precedente art. 2;

b) del contributo annuo di lire 20.000.000 già attribuito alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ed iscritto per l'anno 1953-54 al capitolo n. 239 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

c) dei proventi derivanti dalla vendita e dal noleggio dei film anche pel tramite dei Centri provinciali per la cinematografia di cui al successivo art. 4;

d) di eventuali contributi, sussidi, lasciti e donazioni da parte di scuole, di istituti, di enti e di privati.

Art. 4.

Per l'attuazione dei suoi scopi il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi provvederà ad istituire in ogni Provincia un centro provinciale per i sussidi audiovisivi scolastici, in seno al quale saranno create cineteche stabili e filmoteche, quali organi di distribuzione e di cultura audiovisiva.

Il presidente del Centro provinciale è il provveditore agli studi. Alla direzione ed al funzionamento del Centro provinciale è preposto un preside o insegnante di ruolo delle scuole secondarie. Le eventuali spese per il funzionamento di detti Centri provinciali non gravano di norma sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Ogni deroga a questa norma deve essere effettuata di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

Sono organi del Centro nazionale:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il presidente dell'Ente è il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il quale presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce un vice presidente eletto dal Consiglio di amministrazione del Centro nazionale fra i suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto da:

a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e un professore o un preside di ruolo di scuole secondarie statali;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei quali uno in rappresentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica;

e) il direttore del Centro che partecipa alle sedute a titolo consultivo.

In caso di votazione in parità prevale il voto del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), possono essere confermati. In caso di cessazione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso.

Le funzioni dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale sono gratuite.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti e dura in carica tre anni. I membri possono essere confermati per un altro triennio.

La nomina del Collegio dei revisori dei conti è fatta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su designazione per due terzi del Ministro per il tesoro e per un terzo del Presidente della Corte dei conti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

1) impartisce le direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità;

2) presenta al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;

3) delibera il regolamento di cui al successivo articolo 11;

4) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti alienazioni di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Ai servizi del Centro nazionale è preposto un direttore, il quale ne coordina l'attività per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Art. 10.

Le funzioni di direttore del Centro nazionale saranno affidate per comando triennale a seguito di concorso per titoli a un preside o a un professore di istituti medi superiori, di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica.

Le spese del concorso gravano sul bilancio dell'Ente.

Art. 11.

Le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, saranno stabiliti con apposito regolamento organico da approvare mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro.

Con le norme di attuazione della presente legge, da emanare su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità della disciplina produttiva dell'Ente e i limiti numerici e di grado del personale statale eventualmente da comandare presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Art. 12.

Il personale in servizio presso la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, alla data di pubblicazione della presente legge è mantenuto temporaneamente in servizio e sarà trasferito, sempre che ne faccia domanda e previo parere del Consiglio di amministrazione, nel ruolo del personale che il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi assumerà direttamente, in base alle norme di cui al precedente articolo. Il trattamento economico di detto personale temporaneamente trattenuto in servizio non potrà comunque essere superiore a quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al titolo di studio posseduto dal personale medesimo.

Il personale che sarà licenziato o che non presenterà domanda di trasferimento nel nuovo ruolo fruirà del trattamento di licenziamento in base alle disposizioni vigenti in materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1213.

Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare esercitano, per incarico del Ministro per la pubblica istruzione, funzioni ispettive e di assistenza tecnico-didattica nelle materie concernenti l'istruzione elementare.

Essi possono, altresì, su incarico del Ministro, attendere a studi, indagini e compiti speciali.

Art. 2.

Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare di cui alla tabella *A* annessa al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e alla tabella *B* annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 684, è sostituito il ruolo organico unico fissato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti:

a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianità;

b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianità inferiori a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado 7°.

I posti del concorso di cui alla lettera *a*) andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera *b*) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.

E' richiesto il possesso di una laurea.

Art. 4.

Le promozioni a ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli ispettori centrali di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio nel grado 6° dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di ruolo di Università, dei quali uno di filosofia e pedagogia e l'altro di letteratura italiana, di un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6° e di un ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare.

Alle Commissioni è aggregato, con funzioni di segreteria, un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'8°.

Art. 6.

Gli esami di concorso di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 constano di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 3 e i relativi programmi di esame saranno stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 7.

Gli attuali ispettori centrali per l'istruzione elementare di gruppo *A* e di gruppo *B* sono collocati nel ruolo di cui alla tabella allegata alla presente legge, secondo il grado rivestito nell'ordine di anzianità.

Art. 8.

E' abrogato l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358.

Sono abrogate le norme contrarie e comunque contrastanti con quelle della presente legge.

TABELLA

Ispettori centrali per l'istruzione elementare

(Gruppo *A*)

Grado	QUALIFICA	Posti
5°	Ispettori centrali di 1ª classe	n. 6
6°	Ispettori centrali di 2ª classe	» 12

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1214.

Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363, possono, previo consenso scritto degli offerenti, essere riscossi con trattenuta d'ufficio sugli assegni mensili dovuti agli offerenti stessi.

L'importo mensile dei detti contributi riscossi con trattenuta d'ufficio non può essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 79 e 81 del regolamento organico 30 dicembre 1937, numero 2584, sugli assegni dei sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di custodia in conseguenza delle punizioni di riduzione dello stipendio o della paga di 1° e 2° grado, è devoluto a favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a favore dell'Ente di assistenza suddetto.

Art. 3.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta esenzioni ed agevolazioni agli effetti delle imposte dirette.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la prima applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 19 ottobre 1956, n. 1215.

Autorizzazione di spesa per il completamento della nuova sede del Politecnico di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 600.000.000 quale concorso dello Stato nelle spese occorrenti per il completamento della nuova sede del Politecnico di Torino. Le opere relative a tale concorso saranno eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvederà con corrispondente riduzione dal fondo speciale previsto dal capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1216.

Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 2.262.000.000, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastrate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del contributo straordinario di lire 2.262.000.000 per la esecuzione di un primo stralcio del piano particolare relativo alla trasformazione integrale delle principali zone olivastrate della Sardegna, ivi compreso il contributo di lire 92.000.000 per la costituzione di quattro uffici di assistenza tecnica nei distretti di trasformazione fondiaria.

Art. 2.

All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in cinque esercizi finanziari.

Art. 3.

La spesa di lire 2.262.000.000 prevista dall'art. 1 è ripartita in ragione di lire 50.000.000 nell'esercizio 1955-56 e di lire 553.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1959-60. Ad essa si farà fronte mediante riduzione di pari importi del capitolo n. 535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ZOLI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1217.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria, in località Liessa del comune di Grimacco (Udine).

N. 1217. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 22 febbraio 1956, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria, in località Liessa del comune di Grimacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 90. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1218.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Mortola, in frazione Mortola del comune di Roccadevandro (Caserta).

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria di Mortola, in frazione Mortola del comune di Roccadevandro (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 87. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1219.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria Assunta, in regione Baddi Manna del Monte Rossello in Sassari.

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 15 agosto 1955, integrato con dichiarazione 25 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria Assunta, in regione Baddi Manna del Monte Rossello in Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 88. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1220.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, nella borgata Marina del comune di Ginosa (Taranto).

N. 1220. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 1° gennaio 1955, integrato con postilla e dichiarazione entrambe in data 16 novembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, nella borgata Marina del comune di Ginosa (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1221.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia religiosa di Gorizia delle Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli, con sede in Treviso.

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia religiosa di Gorizia delle Suore di carità di San Vincenzo de' Paoli, con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956, n. 1222.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Regina, in località Forcal Savassa del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 1° novembre 1954, integrato con dichiarazione 4 maggio 1955, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Regina, in località Forcal Savassa del comune di Vittorio Veneto (Treviso) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a levante di Santa Croce, sita nell'ambito del comune di Alassio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 novembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a levante di Santa Croce, sita nell'ambito del comune di Alassio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, nel suo insieme, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica godibile da vari punti di belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Alassio, confinante a nord col rio Fossè, strada vicinale di Cascian, attraversamento del rio Cascian, segue la strada vicinale Piazza del Medico, strada vecchia comunale Romana, e da questa, una linea ideale sui mappali numeri 25 e 5, fino all'incrocio della strada vicinale Giarinin, strada vicinale Giarinin con l'incrocio del rio Sant'Agostino; ad est col rio Sant'Agostino, rio Bracchetto fino alla zona demaniale dello Stato ramo Marina mercantile mappale n. 39; a sud zona demaniale ramo Marina mercantile mappali numeri 39, 71, 101; ad ovest con la strada comunale Santa Croce all'incrocio di rio Fossè, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Alassio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto verbale n. 24

Il giorno 3 novembre 1954 si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Savona, nella sala dell'Ente del turismo, in piazza del Popolo, Savona, alle ore 15,30 ed ha esaminato il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

ALASSIO Vincolo zona a levante Santa Croce.

(*Omissis*).

ALASSIO Vincolo zona a levante Santa Croce.

La Commissione sentito il rappresentante del sindaco di Alassio su sua proposta ritiene opportuno estendere i confini della zona attualmente già vincolata sino alle località indicate nella planimetria e che vengono qui sotto trascritte:

nord: rio Fossè, strada vicinale di Cascian, attraversamento del rio Cascian segue strada vicinale Piazza del Medico, strada vecchia comunale Romana e da questa linea ideale sui mappali 25 e 5 fino all'incrocio della strada vicinale Giarinin, strada vicinale Giarinin con l'incrocio del rio Sant'Agostino;

est: rio Sant'Agostino, rio Bracchetto fino alla zona del Demanio dello Stato ramo Marina mercantile mappa 39;

sud: ramo Marina mercantile (Demanio dello Stato mappe 39, 71, 101;

ovest: zona già vincolata strada comunale Santa Croce, fino all'incrocio di rio Fossè.

Motivazione (Art. 1, comma 4):

la località soggetta a vincolo forma un'insieme di bellezze naturali da considerarsi come quadro naturale visibile dall'Aurelia e dall'antica via Roma dalle quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

(*Omissis*).

(5193)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse publico delle sponde del fiume Po, site nell'ambito dei comuni di Sustinente, San Benedetto Po, Motteggiana, Borgoforte, Dosolo, Pomponesco, Roncoferraro, Marcaria e Viadana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 ottobre 1954, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del fiume Po, site nell'ambito dei comuni di Sustinente, San Benedetto Po, Motteggiana, Borgoforte, Dosolo, Pomponesco, Roncoferraro, Marcaria e Viadana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che le sponde suddette hanno notevole interesse pubblico perchè con la caratteristica natura del terreno e con la tipica vegetazione ivi radicata, formano lungo il fiume, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

Le sponde del fiume Po, site nel territorio dei comuni di Sustinente, San Benedetto Po, Motteggiana, Borgoforte, Dosolo, Pomponesco, Roncoferraro, Marcaria e Viadana, per una lunghezza di metri quattro, partendo dal ciglio a campagna verso il fiume, segnate in planimetria con le curve portanti i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che i Comuni sopracitati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Verbale di seduta del 21 *ottobre* 1954

Il giorno 21 ottobre 1954, alle ore 10, presso la sede della Amministrazione provinciale di Mantova, invitati con lettera raccomandata dal vice presidente a nome del presidente, si sono riuniti i membri della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

Il presidente apre la seduta e inizia la discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno, e precisamente:

Protezione del paesaggio padano in correlazione con i lavori di sistemazione del fiume Po.

Il presidente dà la parola all'ing. Rossini, della Sezione autonoma per il Po, ideatore e relalizzatore dell'opera che ora si sta esaminando.

L'ing. Rossini illustra quindi ai presenti la situazione che si può riassumere nell'avere, il Genio civile, sistemato le rive del Po, nel tratto dai confini con la provincia di Cremona e Reggio Emilia, fino alla foce del fiume Mincio, con la piantagione di pioppi cipressini.

Tali filari hanno un duplice compito: uno pratico, di segnalare le rotte navigabili del fiume, ed uno estetico, formando nell'insieme quadro naturale di particolare interesse godibile e per chi naviga in Po e per coloro che ammirano il paesaggio fluviale da punti sopraelevati.

L'ing. Rossini prospetta però la necessità di proteggere tali opere nel futuro da abusivi tagli sia da parte di enti che da privati e pertanto, in riconoscimento dei pregi estetici acquisiti dalle zone bonificate, chiede che sia imposto il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357

La Commissione, sentito anche il parere dei sindaci presenti dei Comuni rivieraschi, nonchè del rappresentante del Corpo forestale, decide all'unanimità che, costituendo le predette opere quadro naturale di grande interesse nei confronti del paesaggio fluviale del Po, venga imposto il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Pertanto il vincolo, il quale prevede che: i provati proprietari dei terreni posti a tergo delle opere di navigazione del Po — qui si possono nominare le singole curve con i nomi ed i numeri riportati nella planimetria — devono rispettare gli alberi posti o da porre a dimora dall'Amministrazione dei lavori pubblici lungo tali opere e non devono piantare nessuna essenza di alto fusto entro una striscia della larghezza di metri quattro corrente verso campagna parallelamente al ciglio della via alzaia di tali opere; correrà tra la strada alzaia verso il fiume e quattro metri oltre il costituito filare di pioppi cipressini.

Detta zona confina con le provincie di Cremona e Reggio Emilia e con la foce del fiume Mincio.

La zona da vincolare è distinta in mappa con le curve (ben conosciute dalle popolazioni rivierasche) con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Alle ore 12, il presidente, ringraziati i presenti, scioglie la seduta.

(*Omissis*).

(5212)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Venezia, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Filippi dott. Luigi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Casati dott. Carlo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maraffi dott. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Jannotta Federico, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piva dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Negrini Giuseppe, Cantini Mario, Frare Giordano, Fabbro rag. Sergio, Capuzzo Guido, Angelin Gastone e Costantini Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Boccolini Giulio, Mussato dott. Augusto, Bellocchio avv. Domenico e Lepscky Oscar, rappresentanti dei datori di lavoro;

Migliorini Marco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5346)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pavia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Pavia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brianza dott. Aldo, direttore dell'Ufficio provinciale dal lavoro;

De Francesco dott. Ugo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Raffa ing. Ugo, rappresentante del Genio civile;

Bernini dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ritagliati dott. Aldo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Molinari Antonio, Schneck Manfredo, Bordoni Franco, Marcone Idolo, Lisca geom. Giuliano, Brognoli Carlo e Nicosia Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Tavazzani Emilio, Burzio dott. Aldo, Vittadini Andrea e Campi rag. Guglielmo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Contardi Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5347)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caltanissetta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Caltanissetta, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Matraxia dott. Antonio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Baio geom. Beniamino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Augello ing. Alfonso, rappresentante del Genio civile;

Alessi Gaetano, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Viggiani dott. Danilo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gallo Giuseppe, Palermo Giuseppe, Bognanni Silvestro, Lomonaco Natale, Vajola rag. Luigi, Grimaldi Francesco e Amico Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Tumminelli Giuseppe, Polizzi Alfredo, Gattuso Pasquale e Costa Francesco Saverio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bellomo per. agr. Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5348)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Palermo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Palermo, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Livrea dott. Costante, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Fatta Salvatore, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Zancla ing. Giuseppe, rapppresentante del Genio civile;

Benso dott. Camillo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Oliveri dott. Antonino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Muccioli dott Antonino, Cangialosi Domenico, Pasta Mariano, La Torre Pio, Miceli Giuseppe, Di Piazza Filippo e Gestivo Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Ravetto ing. Mario, Bertolino dott. Giuseppe, Blandino dott. Francesco e Guarino Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Caronna per. agr. Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5349)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Novara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Novara, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Calderini ing. Giovanni, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Cominazzi Dario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mizzan ing. Giuseppe, rappresentante del Genio civile;

Zanetti dott. Alberto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Grippo dott. Nestore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Licari Ernesto, Rizzi Gaudenzio, Fornara Angelo, Manfredda geom. Mario, Bacchetta Giovanni, Mighetto Ettore e Sesia Gogliardino, rappresentante dei lavoratori;

Pio dott. Orlando, Ongarato dott. Filippo, Sguazzini Oreste e Balliano avv. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cattaneo geom. Cirillo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 600 del 30 ottobre 1956. Esenzione dal pagamento dei sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 600 del 30 ottobre 1956, ha adottato la seguente decisione.

Esenzione dal pagamento dei sopraprezzi sulle forniture di energia elettrica oltre i 30 kW

In relazione alle domande presentate dagli utenti interessati per ottenere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento dei sopraprezzi sulla energia elettrica, ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti n. 348 del 20 gennaio 1953 (Cap. VIII, comma *d*), n. 354 del 23 febbraio 1953 (Cap. VIII, paragrafo 6), n. 368 del 21 maggio 1953 (Cap. VIII) e n. 507 del 4 agosto 1955, il Comitato interministeriale dei prezzi, facendo seguito ai provvedimenti n. 542 del 29 febbraio, n. 567 del 14 giugno e n. 579 del 27 luglio 1956, ha deciso:

A) di confermare l'applicazione dell'intero pagamento dei sopraprezzi sulle forniture eseguite dalle seguenti imprese elettriche nei confronti delle ditte utenti a fianco indicate:

1. *Impresa Elettrica Arcudi-Ravagnese, Reggio Calabria*:
a) Ditta Giuseppe Aloi Reggio Calabria;
b) Ditta Fratelli Antonino e Valentino Neri Reggio Calabria.

2. *Società Generale Elettrica della Sicilia Palermo*:
Ditta Pietro e Francesco Giuffrida Stabilimento di Pozzallo.

3. *Ente Siciliano di Elettricità Catania*:
a) Ditta Giovanni Adolfo Ghella e figli - Cantiere edile Grottafumata Catania;
b) Ditta Rosario Parasiliti Cantiere edile Grottafumata Catania.

4. *Azienda Elettrica Crespi e C. Bergamo*:
S. A. Officine metallurgiche bergamasche - Stabilimento di Nembro (Bergamo).

5. *Società Elettrica Selt-Valdarno Firenze*:
Società per azioni Unione cementi Marchino e C. per gli stabilimenti di Calenzano e Prato (Firenze).

6. *Società Unione Esercizi Elettrici Roma*:
S. A. Esercizi riuniti Esercizio filovie di Perugia.

7. *Azienda Municipalizzata Acque e Luce Enna*:
Ditta Panvini e C. Enna.

B) di concedere l'esenzione parziale dal pagamento dei sopraprezzi di cui al Cap. VIII del citato provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 ed al provvedimento n. 507 del 4 agosto 1955, ai seguenti utenti, e con la decorrenza stabilita nel Cap. VIII del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, fissando nella misura appresso indicata il sopraprezzo da applicarsi:

1. *Società per azioni Industria dell'Ossigeno ed altri gas (S.I.O.)* Utente, per lo stabilimento di Firenze, della Società Elettrica Selt-Valdarno: sopraprezzo L. 2,25 al kWh.

2. *Società per azioni Industria dell'Ossigeno ed altri gas (S.I.O.)* Utente, per lo stabilimento di Portocivitanova (Macerata), della Società Elettrica Unione Esercizi Elettrici: sopraprezzo di L. 3,34 al kWh.

(5437)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito degli strumenti di ratifica delle Convenzioni numeri 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34ª e 35ª sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il giorno 8 giugno 1956, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1956, n. 741, è stato effettuato il deposito degli strumenti di ratifica delle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dall'Organizzazione internazionale del lavoro:

1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale Ginevra, 29 giugno 1951;

2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura Ginevra, 29 giugno 1952;

3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza sociale, limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonchè alla parte XIV.

Le Convenzioni suddette entreranno in vigore l'8 giugno 1957.

(5408)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

Circolare n. A-21 del 20 ottobre 1956 concernente la competenza delle banche per l'esportazione, il realizzo ed altre operazioni aventi per oggetto titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero appartenenti a residenti;

Circolare n. A-22 del 20 ottobre 1956 concernente le denuncie all'esportazione di merci di valore non superiore a Lit. 250.000;

Circolare n. A-23 del 22 ottobre 1956 concernente l'Accordo di pagamento con la Cecoslovacchia (n. 1).

(5409)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il torrente Steria in comune di San Bartolomeo del Cervo (Imperia).

Con decreto 12 giugno 1956, n. 96, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale sito lungo il torrente Steria, in comune di San Bartolomeo del Cervo (Imperia), segnato nel catasto dello stesso Comune ai fogli XI e XII, della superficie di mq. 9776,20 ed indicato nella planimetria 13 ottobre 1954 in scala 1:500, dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5400)

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale autonomo per le case popolari per i mutilati ed invalidi per servizio

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10305/10672 in data 29 ottobre 1956, l'ing. Giovanni Quagliotti è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale autonomo per le case popolari per i mutilati ed invalidi per servizio.

(5401)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1955 registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1955, registro n. 46, foglio n. 308, è stato respinto il ricorso straordinario in data 4 maggio 1953 prodotto dalla prof.ssa Manetti Ada avverso mancato conferimento dell'incarico di disegno presso la scuola media « R. Fucini » di Pisa per l'anno scolastico 1952-53.

(5406)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Delta Padano

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Porto Tolle (provincia di Rovigo), di complessivi ettari 172.89.48 espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3183 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1), nei confronti della ditta PROTTI Giovanni Battista Osvaldo fu Gustavo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è determinata in L. 36.908.696,90 (lire trentaseimilioninovecentoottomilaseicentonovantasei e cent. 90) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° ottobre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Num. di mappa	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie	R. D.
Errata					
38	62 p	Seminativo . . .	III	0.21 75	84,82
Corrige					
38	62 p	Prato . .	III	0.21 75	84,82

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), di complessivi ettari 327.33.17, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 7), nei confronti della SOCIETA' ANONIMA FONDIARIA « CA' LATTIS », con sede in Roma, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è determinata in L. 54.778.917,30 (lire cinquantaquattromilionisettecentosettantottomilanovecentodiciassette e cent. 30), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° ottobre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Numero di partita: 13044.

Corrige:

Numero di partita: 90.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5359)

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 196) è stato disposto, nei confronti della ditta CIRILLO Felice fu Michele:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 5.56.12).

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente, viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 197) è stato disposto, nei confronti della ditta DE CASTRO Francesco fu Oronzo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2039, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 4.70.56);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente, viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 198) è stato disposto, nei confronti della ditta FORTUNATO Leonardo fu Giuseppe:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3665, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 23.64.13).

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente, viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 199) è stato disposto, nei confronti della ditta MALFATTI Maria Gloria di Gioacchino:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 1.49.20);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente, viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(5358)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pensiero e Volontà », con sede in Cattabrighe, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Pensiero e Volontà », con sede in Cattabrighe, costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Fabbri, in data 8 febbraio 1946, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Angelo Maria Cordalla.

(5410)

Scioglimento della Società cooperativa agricola con sede in Andretta, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, la Società cooperativa agricola, con sede in Andretta, costituita con atto del notaio dott. Alfonso Badia in data 19 gennaio 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Bilotta Agostino.

(5414)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1956, sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra (Ancona), costituita in data 25 maggio 1949 con atto a rogito avv. Elio Stalteri ed è stato nominato commissario il dott. Alberto Anitori.

(5383)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castel Ruggero di Torre Orsaia e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 ottobre 1956, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati revocati il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa agricola « Mingardo », con sede in Castel Ruggero di Torre Orsaia, costituita con atto 17 maggio 1951 del notaio Orazio Trombetta di Salerno, ed è stato nominato commissario governativo l'avv. Paolo Correale.

(5384)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 5 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,94	624,95	624,85	—	624,95	624,95	624,95	624,90
$ Can.	644,15	644,25	643,50	645 —	642,90	—	644,875	644 —	644 —	644 —
Fr. Sv. lib.	145,83	145,83	145,85	145,81	145,75	—	145,83	145,83	145,83	145,80
Kr. D.	90,61	90,60	90,67	90,63	90,51	—	90,65	90,61	90,61	90,60
Kr. N.	87,75	87,73	87,80	87,81	87,70	—	87,80	87,78	87,78	87,80
Kr. Sv.	121,55	121,55	121,65	121,65	121,70	—	121,68	121,60	121,60	121,60
Fol.	165,10	165,07	165,23	165,20	165,10	—	165,18	165,15	165,15	165,20
Fr. B.	12,565	12,5725	12,58	12,5775	12,5675	—	12,5725	12,567	12,56	12,565
Fr. Fr.	178,45	178,45	178,50	178,52	178,55	—	178,49	178,50	178,50	178,50
Fr. Sv. acc.	143,60	143,58	143,50	143,55	143,51	—	143,55	143,75	143,75	143,55
Lst.	1751 —	1750,50	1751 —	1750,875	1749,50	—	1750,75	1751,25	1751,25	1750,50
Dm. occ.	149,80	149,85	149,85	149,85	149,86	—	149,85	149,85	149,85	149,88

Media dei titoli del 5 novembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	59,20
Id. 5 % 1935	85,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,90
Id. 5 % 1936	95,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	644,937
1 Franco svizzero lib.	145,82
1 Corona danese	90,64
1 Corona norvegese	87,805
1 Corona svedese	121,665
1 Fiorino olandese	165,19
1 Franco belga	12,575
100 Franchi francesi	178,505
1 Franco svizzero acc.	143,55
1 Lira sterlina	1750,812
1 Marco germanico	149,85

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto, vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la segnalazione al riguardo da parte dei Comuni interessati e da parte dell'ordine dei medici della Provincia;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' nominata la Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, composta dai signori:

Presidente:

Ricceri dott. Salvatore, prefetto ispettore.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;

Romeo prof. Filippo, direttore istituto di patologia medica;

Barresi prof. Gustavo, docente in clinica chirurgica;

Fiorini dott. Mario, medico condotto.

Segretario:

D'Amico dott. Giov. Battista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo pretorio della Prefettura come per legge.

Messina, addì 29 settembre 1956

Il prefetto: Russo

(5428)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il bando di concorso indetto con decreto n. 24891 Div. san., del 30 dicembre 1955, per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954;

Viste le segnalazioni dell'Ordine dei medici, relative alla terna dei docenti universitari;

Viste le segnalazioni dei Comuni interessati, relative alla terna delle ostetriche condotte titolari;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' nominata la Commissione giudicatrice del concorso, citato in premessa, composta come appresso:

Presidente:

Ricceri dott. Salvatore, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;

Motta prof. Giuseppe, direttore clinica ostetrica Università;

Micali prof. Guido, docente clinica ostetrica;

Conigliaro Rosaria, ostetrica condotta.

Segretario:

Paradiso dott. Nicolò: funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* e all'albo della Prefettura per otto giorni.

Messina, addì 28 settembre 1956

Il prefetto: Russo

(5429)

PREFETTURA DI SAVONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 911 Div. san. vet. in data 22 marzo 1956, con il quale venne, tra l'altro, indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1955;

Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei veterinari nonchè dei Comuni interessati in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona alla data del 30 novembre 1955, è costituita come segue:

Presidente:

Giuliani dott. Nicio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Clemente dott. Zanni, veterinario provinciale;

Seren dott. prof. Ennio, dell'Università di Milano, docente di patologia e clinica medica veterinaria;

Bisbocci dott. prof. Giovanni, dell'Università di Torino, docente di anatomia patologica e patologia generale;

Costa dott. Camillo, veterinario condotto.

Segretario

Bruno dott. Bartolomeo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Savona, addì 22 ottobre 1956

Il Prefetto

(5432)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 4358 in data 29 gennaio 1954, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1953;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Pizzolo dott. Paolo, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;

Meldolesi prof. Gino: direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;

Furnari prof. Sandro, docente di clinica e patologia chirurgica dell'Università di Palermo;
Giannone dott. Gaspare, medico condotto.

Segretario:
Vella dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Agrigento, addì 22 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: PIZZOLO

(5427)

PREFETTURA DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova al 1° aprile 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 16350, in data 16 maggio 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 1° aprile 1956;
Viste le proposte dell'Ordine dei veterinari della provincia di Padova;
Sentiti i presidenti dei Consorzi interessati ed il sindaco di Padova;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:
Mattessi dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:
Lama dott. Guido, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente in clinica medica veterinaria;
Menzani prof. Cesare, docente in anatomia patologica;
Pinotti dott. Bruno, veterinario condotto.

Segaretario:
Bandettini dott. Alberto, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Padova, addì 12 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: MATTESI

(5431)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova al 1° aprile 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n. 16350, in data 16 maggio 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 1° aprile 1956;
Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Padova;
Sentiti i sindaci dei Comuni interessati e il presidente del Consorzio ostetrico di Vescovana e Granze;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova è costituita come appresso:

Presidente:
Mattessi dott. Bruno, viceprefetto.

Componenti:
Carvin dott. Lodovico, medico provinciale;
Revoltella prof. Giovan Battista, direttore della clinica ostetrica della Università di Padova;
De Marchi prof. Antonio, docente universitario in ostetricia;
Facchinato Gilda, ostetrica condotta.

Segretario:
Bandettini dott. Alberto, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Padova, addì 2 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: MATTESI

(5430)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 8183, in data 16 aprile 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1954;
Visti i successivi propri decreti n. 8974 del 23 aprile 1956 e n. 12875 del 9 giugno 1956, con i quali venivano dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;
Considerato che il dott. Ratti Giuliano, nominato vincitore della condotta di Riomaggiore, non ha assunto servizio entro il termine prefissogli dall'Amministrazione comunale;
Considerato che i dottori Tirelli Vasco e Moretti Bruno, interpellati da questa Prefettura, hanno, con dichiarazioni scritte, rispettivamente in data 13 agosto 1956 e 24 agosto 1956, formalmente rinunciato alla assegnazione della predetta condotta;
Che il dott. Santini Mario, invitato con lettera raccomandata del 17 agosto 1956 e raccomandata r/r del 24 settembre 1956, a far conoscere le proprie determinazioni in ordine alla nomina a titolare della condotta in questione, non ha fornito alcun riscontro, per cui, giusta anche l'esplicita avvertenza contenuta nelle citate lettere, è da considerarsi rinunciatario ad ogni effetto di legge;
Che i dottori Torracca Giorgio e Pelliccia Vittorio, con dichiarazioni scritte, rispettivamente in data 9 ottobre 1956 e 12 ottobre 1956, hanno formalmente rinunciato alla assegnazione della citata condotta;
Vista la graduatoria del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Scatena Alvaro, compreso nella graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Riomaggiore.

Il sindaco del comune di Riomaggiore è incaricato della esecuzione del presente decreto, per quanto di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

La Spezia, addì 20 ottobre 1956

p. *Il prefetto*: DICUONZO

(5274)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 11/18976-San., in data 31 marzo 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304-San. del 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 21/38846-San. del 6 luglio 1956, con il quale si assegnavano le condotte poste a concorso ai medici vincitori;

Ritenuto che la seconda condotta veterinaria di San Giovanni in Persiceto (Decima) a seguito di rinuncia del dott. Montanari Carlo (4° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Masi Carlo (7° in graduatoria), De Meo Angiolino (8° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Copaloni Ugo (9° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Copaloni Ugo è dichiarato vincitore della 2ª condotta veterinaria di San Giovanni in Persiceto (Decima).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 ottobre 1956

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 11/18976-San., in data 31 marzo 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304-San. del 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 21/38846-San. del 6 luglio 1956, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Camugnano, a seguito di rinuncia del dott. Copaloni Ugo (9° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Scaramagli Nerio (10° in graduatoria) e Stollagli Ugo (11° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Collina Orio (14° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Collina Orio è dichiarato vincitore della condotta unica di Camugnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 3 ottobre 1956

Il Prefetto

(5234)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i precedenti decreti di pari numero in data 10 agosto 1956, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Imperia, bandito il 28 luglio 1955, e sono stati dichiarati vincitori delle singole condotte messe a concorso;

Considerato che il dott. Luigi Conconi è stato dichiarato rinunciatario alla condotta medica di Castelvittorio non avendo lo stesso assunto servizio nei termini prescritti;

Considerato, inoltre, che il dott. Giovanni Battista Ramoino ha rinunciato alla suddetta condotta medica;

Viste le preferenze espresse dai candidati che seguono nella graduatoria;

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte del dott. Iorio Paltrinieri;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 marzo 1934, n. 1265;

Decreta:

La condotta medica di Castelvittorio è assegnata al dottor Iorio Paltrinieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Imperia, addì 26 ottobre 1956

Il prefetto: PASSANNANTI

(5407)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.